

Roma, 23 ottobre 2023

n.69/2023

LA “LIQUIDAZIONE”

Piccola guida sul calcolo e sulla tassazione – sesta parte

6. Le tempistiche di pagamento e le forme di anticipazione della liquidazione.

In base alla vigente normativa (DL n. 79/1997, convertito con L. n. 140/1997, e successivamente modificato), il TFS e il TFR spettanti al personale della Pubblica Amministrazione sono corrisposti secondo un calendario legato alla causa di cessazione dal servizio:

- in caso di cessazione per inabilità derivante o meno da causa di servizio o per decesso, il termine per il pagamento (che comprende l'istruttoria della pratica e i tempi di liquidazione) è di 105 giorni;
- in caso di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o per collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, il termine sale a 12 mesi, più un periodo massimo di tre mesi concesso all'INPS per il pagamento materiale della somma spettante;
- negli altri casi (cessazione per anzianità, dimissioni senza diritto a pensione, licenziamento, ecc.) il termine sale ancora: 24 mesi, più i tre per l'erogazione materiale.



È utile ricordare che i tempi di liquidazione si allungano per chi anticipa il pensionamento rispetto ai requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla legge Fornero: per chi accede alla pensione “Quota 100” (62 anni d’età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021), “Quota 102” (64 anni d’età e 38 di contributi entro il 31/12/2022) e “Quota 103” (62 anni d’età e 41 di contributi entro il 31/12/2023), i 24 mesi decorrono dal termine più favorevole di raggiungimento del diritto “teorico” alla pensione o di vecchiaia o di anzianità, e non dalla data di effettivo collocamento a

riposo. Nella peggiore delle ipotesi, possono trascorrere anche 5 anni prima di poter disporre del proprio denaro.

ATTENZIONE: lo “slittamento” appena descritto **NON** si applica in caso di accesso alla pensione per le lavoratrici con la cosiddetta “Opzione Donna”. Le colleghe interessate attenderanno solo 24 mesi (più 3).



In tutti i casi, decorsi i termini fissati, agli aventi diritto (pensionati o eredi), spettano gli interessi legali sulle somme da riscuotere.

Ulteriore dettaglio da conoscere: l'erogazione del dovuto può avvenire in forma rateale, in relazione all'importo LORDO:

- si ha il pagamento in un'unica soluzione se l'ammontare complessivo è pari o inferiore a 50.000 euro lordi;
- in due rate annuali se il trattamento è tra 50.001 e 100.000 euro lordi;
- in tre rate annuali se è pari o superiore a 100.001 euro lordi.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche, saranno pagate, rispettivamente, dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima

L'unica "consolazione" (solo per chi ha diritto al TFS) risiede nello sconto fiscale legato agli anni che passeranno prima di vedersi accreditare quanto dovuto: l'aliquota di tassazione determinata con i criteri che abbiamo già descritto parlando della Buonuscita, infatti, viene ridotta di 1,5 punti percentuali per ogni anno di attesa della prima rata. Nello specifico, l'aliquota fiscale sarà ridotta:

- dell'1,5% se il pensionato ha dovuto attendere 12 mesi, ad esempio chi ha raggiunto i limiti di età;
- del 3% se l'attesa è stata di 24 mesi;
- del 4,5% se ha dovuto attendere 36 mesi;
- e così via fino al 7,5% se il pensionato ha dovuto attendere almeno 60 mesi per avere il suo TFS.



Lo sconto si applica ad un massimale di 50.000 euro per ogni rata; quindi, l'eventuale terza rata ne beneficerà solo per i primi 50.000, e le somme eccedenti saranno assoggettate alla tassazione "piena". Potranno dolersene, tra noi, solo coloro che otterranno una buonuscita superiore a 150.000 euro...

Se non fosse abbastanza chiaro, evidenziamo che gli aventi diritto al TFR non sono destinatari di questo sconto. Perché?

Non si ravvisa alcuna logica in questa discriminazione, ma la norma che introduce questa forma di detassazione richiama esplicitamente solo il TFS, e l'INPS lo ha ribadito con la circolare n. 90 del 30/7/2020.



Giusto per farsi un'idea, ai lavoratori del settore privato l'intero TFR viene erogato generalmente entro 30/45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.


IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

A seguito del ricorso presentato da ConfSal-UNSA, la Corte Costituzionale si è espressa (Sentenza n. 130/2023), giudicando che, solo per i dipendenti cessati per raggiunti limiti di età o di servizio, il ritardo nel pagamento del TFS/TFR è incompatibile con la Costituzione.

Ha quindi rivolto un pressante invito al legislatore affinché questo differimento arbitrario sia gradualmente abolito.

Al contrario, nel caso delle pensioni anticipate, stando ai giudici, il differimento sarebbe perfettamente legittimo, perché funge da disincentivo ai prepensionamenti e promuove la continuazione dell'attività lavorativa, garantendo un equilibrio tra l'interesse dei dipendenti pubblici e il bilancio dello Stato.

Allo stato attuale, dunque, nulla cambia, ma è il primo passo verso un necessario intervento riformatore che possa conciliare le esigenze della finanza pubblica con le giuste aspettative dei lavoratori, che dopo la cessazione attraversano una particolare e delicata stagione della loro esistenza.



L'ANTICIPAZIONE DI TFS/TFR:

In attesa di nuove regole per la riscossione di quanto spettante, e comunque con la prospettiva che molti pensionati dovranno attendere anni prima di ottenere il proprio denaro, non si può ignorare che dopo una vita passata a lavorare, c'è chi aspira a realizzare subito i propri progetti.

Gli strumenti per ottenere "liquidità" dalla propria buonuscita (o dalla liquidazione) "congelata" nelle casse dell'INPS, sono 2:

- 1) le anticipazioni bancarie
- 2) l'anticipazione ordinaria dell'INPS

Prima di esaminare in dettaglio queste due opzioni, chiariamo subito che in tutti i casi, l'anticipazione del TFS/TFR riguarda solo il personale cessato dal servizio: **chi lavora ancora, a differenza dei dipendenti del settore privato, NON ha diritto a nessuna forma di anticipazione** delle somme versate all'INPS. La sola possibilità (e ne abbiamo parlato nelle pagine precedenti) riguarda gli iscritti al Fondo Pensione Perseo Sirio, e solo con riferimento al capitale derivante dalle contribuzioni personali e/o datoriali, nonché dai guadagni di borsa conseguiti,

Le anticipazioni bancarie

Perché diciamo “anticipazioni bancarie”, al plurale? Semplicemente perché sono di due tipologie, con differenze abbastanza rilevanti.

- La prima tipologia di anticipazione bancaria, definita “agevolata”, è stata prevista dal DL n.



4 del 2019 (articolo 23), che prevede la possibilità di richiedere alle banche che aderiscono all'Accordo Quadro sottoscritto tra ABI e i Ministeri interessati (valido attualmente fino al 30/6/2024), l'anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro netti) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia (regole del DL

n. 201/2011, la “Legge Fornero”), oppure che hanno optato per l'accesso alla pensione con la cosiddetta Quota 100/102/103. Sono esclusi da questa possibilità di anticipo coloro che sono collocati in pensione con Opzione Donna e Ape Sociale, non esplicitamente previsti dal citato articolo 23.

Importante: sono esclusi anche coloro che, per pregresse insolvenze, risultano segnalati nella Centrale Rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia, nonché coloro il cui TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato.

In pratica si tratta di un finanziamento agevolato con una procedura che riassumiamo brevemente:

- Anzitutto l'interessato deve richiedere all'INPS la certificazione del diritto all'anticipazione. Come sempre, dobbiamo accedere al portale INPS con le consuete credenziali, poi digitare nella casella di ricerca “domanda di quantificazione dell'anticipo finanziario TFS/TFR”. Esce questo pannello:

Domanda di quantificazione dell'anticipo finanziario TFS/TFR

Quantificazione TFR - Domande (Dipendenti pubblici) [Utilizza il servizio](#)


Rivolto a: [Cittadini](#)

Quantificazione TFS - Domanda e simulazione [Utilizza il servizio](#)

Rivolto a: [Cittadini](#)



Scegliamo il tipo di trattamento che ci compete (TFS oppure TFS), e “Utilizza il servizio”. Se scegliamo “TFS”, come nell’esempio, potremo poi proseguire con “Quantificazione TFS”, seguendo un menù relativamente intuitivo, finalizzato al rilascio della certificazione **“ai fini dell’anticipazione agevolata ai sensi dell’articolo 23 DL 4/2019”**.



- Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda l’INPS rilascerà la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione.
- A questo punto, il pensionato può presentare alla banca prescelta la domanda di anticipo del TFS/TFR. La banca dovrebbe pubblicare sul suo sito internet un modulo, del tipo “Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR” ed un elenco dei documenti da allegare (certificazione INPS, autocertificazione stato di famiglia, codice fiscale, documento identità, IBAN del conto corrente sul quale accreditare l'importo finanziato, ecc.).
- La banca, accettata la domanda, comunica all'INPS tale accettazione, e l’INPS, a sua volta, entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla banca la presa d'atto della stipula del contratto di anticipo.
- Dopo di che la Banca, entro 15 giorni, provvede all'accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal richiedente.

Dal punto di vista dei numeri, questo finanziamento, ripetiamo, previsto per un massimo di 45.000 euro:

- è ad un tasso di interesse annuo nominale (TAN) pari al rendimento medio dei titoli pubblici con durata analoga al finanziamento (“*Rendistato*”), determinato alla data di presentazione della domanda di anticipo, maggiorato di 0,40% (il cosiddetto “*spread*”);
- ha una durata pari al periodo mancante all’effettiva maturazione del diritto del pensionato alla percezione del dovuto, certificato dall’INPS;
- è erogato al netto degli interessi. Gli interessi vengono trattenuti al momento dell'erogazione, e quindi si riceve il bonifico al netto delle spese. Non ci sono rate da rimborsare e la banca a suo tempo recupererà l’importo dell’anticipazione direttamente dall’INPS;
- prevede che la banca non possa applicare all’anticipo nessuna commissione o altri oneri.



Attualmente le banche che hanno sottoscritto l'accordo ABI sono solo una ventina. Per consultare l'elenco aggiornato occorre visitare questo sito:

<https://lavoropubblico.gov.it/>

Cliccare su "Anticipo TFS/TFR..."



Ora cliccare su "Sei un richiedente"...



E quindi su "Consulta l'elenco degli istituti di credito..."





- La seconda tipologia di anticipazione bancaria, cosiddetta “ordinaria”, non è altro che un normale finanziamento a tassi e condizioni di mercato (cioè a interessi più alti) a fronte della cessione del futuro credito del pensionato nei confronti dell’INPS rappresentato dal TFS/TFR, cessione regolamentata dal DPR 180/1950. Il DPR in questione, per intenderci, è lo stesso che disciplina la “cessione del quinto dello stipendio”. Ne abbiamo parlato nel capitolo 9 del Quaderno Confasal-UNSA n. 1 sul cedolino stipendiale.

Poiché il “tesoretto” del pensionato è blindato nelle casse dell’INPS sino alla data prestabilita, rappresenta la più sicura delle garanzie (fatta salva la solvibilità dell’INPS stesso, che peraltro è sostenuto dallo Stato), e quindi è una vera e propria miniera d’oro per banche e finanziarie, che in virtù del basso rischio di rimetterci, concedono l’anticipazione con criteri più generosi rispetto all’anticipazione agevolata.

L’anticipazione “ordinaria, infatti:

- supera il massimale di 45.000 euro, arrivando fino al 95/100% del TFS/TFR maturato e certificato dall’INPS;
- possono ottenerla anche i pensionati “Opzione Donna” e “APE Sociale”;
- viene concessa anche a chi è segnalato come “cattivo pagatore”;
- viene concessa anche ai cessati senza diritto a pensione;
- ai separati o divorziati, previo approfondimento dei documenti processuali (la sentenza), l’anticipazione viene concessa sulla eventuale parte non di spettanza dell’ex coniuge.

Per richiedere questa forma di finanziamento, il punto di partenza è l’esibizione alla banca della certificazione INPS **“ai fini della cessione ordinaria ai sensi del DPR 180/1950”**. La procedura per ottenere il certificato è la medesima già descritta per l’anticipazione agevolata.

Ogni banca, ovviamente, si regola come meglio crede, e quindi, per conoscere altri dettagli, occorre consultare la documentazione fornita da ciascuna.

L’anticipazione ordinaria dell’INPS

Si tratta di una novità in vigore dal 1° febbraio 2023, in via sperimentale per tre anni: gli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, cioè del “Fondo Credito”, cessati dal servizio e che hanno diritto ad una prestazione di TFS non ancora interamente erogata, possono chiedere all’INPS la sua anticipazione per l’intero ammontare maturato o per una parte dello stesso, ad un tasso di interesse fisso pari all’1% annuo, calcolato sul periodo che va dall’erogazione del finanziamento alla data di esigibilità del TFS, più una ritenuta per spese di amministrazione dello 0,50% una tantum sull’importo lordo anticipato.

Il Fondo Credito, come abbiamo spiegato nel capitolo 5 del “Quaderno” n. 1 sul cedolino stipendiale, è un fondo mutualistico e solidaristico tra i dipendenti pubblici, che ha la finalità di fornire ai partecipanti servizi e prestazioni di vario tipo. L’iscrizione al Fondo è obbligatoria



per tutti i dipendenti appartenenti alla gestione ex INPDAP. È facoltativa al momento della cessazione dal servizio per i pensionati ex lavoratori statali.

Il primo requisito per accedere al credito INPS, quindi, è di aver optato per l'iscrizione da pensionati al momento della richiesta di andare in pensione (non è possibile l'iscrizione successiva: chi non ha confermato per tempo la volontà di adesione, per l'anticipazione dovrà rivolgersi necessariamente alle banche).

In poche parole, il pensionato riceve in unica soluzione la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR o a una sua parte, anticipato al netto di interessi e spese di amministrazione.

La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica sul sito internet dell'INPS.

La procedura è estremamente semplice e intuitiva: dopo essersi autenticati come di consueto con SPID/CIE/CNS, basta digitare nella casella di ricerca:

- per chi si trova in regime di TFS: "anticipazione ordinaria tfs";
- per chi si trova in regime di TFR: "anticipazione ordinaria tfr".

E, successivamente, alla comparsa dei rispettivi menù, cliccare su "APPROFONDISCI" e "UTILIZZA IL SERVIZIO", compilando i successivi form con i dati richiesti.

L'INPS fornisce delle istruzioni *online* dettagliate, che facilitano il completamento della procedura.

A conclusione di questo nostro lavoro, riteniamo opportuno evidenziare che il quadro normativo oggi vigente potrebbe modificarsi a seguito di nuove riforme, tanto legislative quanto amministrative.

Pertanto, la materia che abbiamo trattato va considerata "dinamica", e ciò significa che è plausibile che in futuro qualcosa debba essere mutato, aggiunto o tolto.

In ogni caso, l'impegno di CONFASAL UNSA proseguirà nell'aggiornare tutti i colleghi delle modifiche che verranno apportate.

